



COMUNE DI FIESSO UMBERTIANO

PROVINCIA DI ROVIGO

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI

Approvato con atto di C.C. n. 44 del 27/08/1998

Modificato con atto di C.C. n. 68 del 28/12/1999

Modificato con atto di C.C. n. 15 del 28/02/2002

Modificato con atto di C.C. n. 18 del 13/03/2003

Modificato con atto di C.C. n. 09 del 30/04/2007

Modificato con atto di C.C. n. 08 del 26/04/2016

Testo coordinato

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	
Art. 1 -	Oggetto e finalità del Regolamento
Art. 2 -	Limiti alla potestà regolamentare
Art. 3 -	Individuazione delle entrate del comune
Art. 4 -	Regolamentazione delle entrate
Art. 5 -	Determinazione delle tariffe, dei canoni e delle aliquote
Art. 6 -	Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni
TITOLO II – ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE	
CAPO I°: gestione delle entrate	
Art. 7 -	Forme di gestione
Art. 8 -	Soggetti responsabili delle entrate
CAPO II°: denunce e controlli	
Art. 9 -	Attività di verifica e controllo
Art. 10 -	Interrelazioni tra servizi e uffici comunali
Art. 11 -	Rapporti con contribuente
Art. 12 -	Attività di liquidazione delle entrate patrimoniali
Art. 13 -	Attività di accertamento e rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali
TITOLO III – ATTIVITA' DI RISCOSSIONE E RIMBORSI	
Art. 14 -	Forme di riscossione
Art. 15 -	Sospensione e dilazione del versamento
Art. 16 -	Rimborsi
Art. 17 -	Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi
Art. 18 -	Misura degli interessi per riscossioni e rimborsi
TITOLO IV – COMPENSAZIONE TRA CREDITI E DEBITI TRIBUTARI	
Art. 19 -	Oggetto
Art. 20	Compensazione verticale
Art. 21 -	Compensazione orizzontale
Art. 22 -	Funzionario responsabile
TITOLO V – DIRITTO DI INTERPELLO	
Art. 23 -	Presentazione dell'istanza
Art. 24 -	Legittimazione e presupposti
Art. 25 -	Contenuto delle istanze
Art. 26 -	Istruttoria dell'interpello
Art. 26bis	Inammissibilità delle istanze
Art. 27 -	Coordinamento con l'attività di accertamento e contenzioso
TITOLO VI - SANZIONI – CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI	
Art. 28 -	Sanzioni
Art. 29 -	Contenzioso giudiziario

<i>Art. 30</i> -	Adempimenti del Comune
<i>Art. 31</i> -	Accertamento con adesione
<i>TITOLO VII - NORME FINALI E TRANSITORIE</i>	
<i>Art. 32</i> -	Norme finali
ALLEGATO A) schema richiesta interpello	

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina generale di tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie sia patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi dettati dal Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, dal D.Lgs. 15. 12.1997 n. 446 e successive modificazioni ed integrazione e da ogni altra disposizione di legge in materia.
2. Le disposizioni del Regolamento sono volte ad individuare le entrate, a dettare principi per la determinazione delle aliquote dei tributi, dei canoni, delle tariffe e dei prezzi dei servizi, a disciplinare le attività di liquidazione, d'accertamento, di riscossione, di contenzioso, di determinazione ed applicazione delle sanzioni, a specificare le procedure, le competenze degli uffici, le forme di gestione.
3. Il reperimento delle risorse tributarie e patrimoniali è finalizzato a raggiungere l'equilibrio economico di bilancio del Comune.

Art. 2

Limiti alla potestà regolamentare

1. Con riferimento alle entrate tributarie il regolamento non può dettare norme relativamente all'individuazione e definizione della fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi.

Art. 3

Individuazione delle entrate del Comune

1. Costituiscono entrate tributarie quelle che, in conseguenza di leggi emanate dallo Stato individuano i tributi, le loro aliquote massime ed i soggetti passivi.
2. Costituiscono entrate patrimoniali i canoni, i proventi per l'uso ed il godimento dei beni comunali, i corrispettivi dei servizi, i prezzi e le tariffe per la fornitura di beni e quanto altro non risultante tra le entrate tributarie di cui al comma 1.

Art. 4
Regolamentazione delle entrate

1. Per ciascun tipo d'entrata il Comune è tenuto a adottare, entro il termine d'approvazione del bilancio annuale di previsione, un apposito Regolamento informato ai criteri generali stabiliti nel presente atto.
2. I regolamenti adottati per la disciplina delle entrate tributarie debbono essere trasmessi al Ministero delle Finanze, unitamente alla relativa delibera d'approvazione, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi ed entro lo stesso termine sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 5
Determinazione delle tariffe, dei canoni e delle aliquote.

1. Entro i limiti stabiliti dalla legge per ciascuno di essi, e nei termini previsti per l'approvazione del bilancio annuale di previsione, il Comune dovrà determinare le aliquote dei tributi, i canoni per l'utilizzo del patrimonio comunale, le tariffe ed i corrispettivi per la fornitura di beni, la prestazione di servizi, con apposite deliberazioni, avendo cura di raggiungere l'equilibrio economico di bilancio, tenuto conto dei valori di mercato e dell'eventuale esigenza di copertura, totale o parziale, dei costi del servizio cui si riferiscono.

Art. 6
Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Il consiglio comunale provvede a disciplinare le ipotesi di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni riguardanti le singole entrate, tenuto conto delle ipotesi da applicare in conformità a previsioni tassative di leggi vigenti.
2. Eventuali agevolazioni, previste da leggi statali o regionali successivamente all'entrata in vigore del Regolamento, le quali non abbisognino di essere disciplinate con norma regolamentare, s'intendono applicabili anche in assenza di una conforme previsione di regolamento, salva esclusione espressa dal Consiglio comunale nell'ipotesi in cui la legge, che la prevede, non abbia carattere cogente.
3. Qualora la legge o i regolamenti prescrivano, ai fini della concessione della agevolazione, l'esibizione di specifica certificazione o documentazione comprovante fatti e situazioni in genere ovvero stati e qualità personali in luogo di essa, è ammessa una dichiarazione sostitutiva, sottoscritta alla presenza del funzionario comunale di fronte al quale è resa, non soggetta ad autenticazione. Se successivamente richiesta dal Comune, tale documentazione dovrà essere esibita nei modi e nel termine stabiliti, pena l'esclusione dell'agevolazione. Così pure dovrà essere esibita qualora sia imposta dalla legge quale condizione inderogabile.

TITOLO II
ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

CAPO I: GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 7
Forme di gestione delle entrate

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più categorie d'entrate, e per le attività, anche disgiunte di liquidazione, accertamento e riscossione, scegliendo tra una delle forme previste nell'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere a criteri di maggiore economicità, funzionalità, efficienza, efficacia nonché fruizione per i cittadini in condizioni d'eguaglianza.
3. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.
4. E' esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del Comune e loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite o partecipate.

Art. 8
Soggetti responsabili delle entrate

1. Sono responsabili delle singole entrate del Comune i responsabili dei singoli servizi ai quali le stesse sono affidate nel piano esecutivo di gestione od altro documento contabile, nonché i funzionari d'imposta nominati con apposito atto deliberativo
2. Il responsabile dell'entrata patrimoniale cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, compresa l'attività di controllo nonché il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione coattiva dell'entrata.
3. Il funzionario responsabile di entrata tributaria cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, compresa l'attività istruttoria di controllo, verifica, liquidazione ed accertamento, riscossione ed applicazione delle sanzioni. Sottoscrive le richieste, gli avvisi di accertamento, dispone i rimborsi, appone il visto di esecutività sui ruoli, cura il contenzioso e nell'eventuale pubblica udienza rappresenta l'ente, cura il concordato con adesione e la conciliazione giudiziale, all'occorrenza esercita l'autotutela così come disciplinata dall'art. 30 del presente regolamento.
4. In accordo con il funzionario responsabile, la Giunta Comunale, anche di volta in volta, individua il soggetto che sostituisce il funzionario medesimo in caso di sua assenza o impedimento.

5. Qualora sia deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 446/97 anche disgiuntamente la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse.

CAPO 2°: DENUNCE E CONTROLLI

Art. 9

Attività di verifica e controllo

1. E' obbligo del comune o del soggetto delegato verificare che quanto dichiarato e corrisposto da chi è tenuto, a titolo di tributi, canoni o corrispettivi, corrisponda ai loro effettivi parametri di capacità contributiva o di utilizzo o godimento dei beni o dei servizi pubblici con un'attività di riscontro dei dati e di controllo sul territorio.
2. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente, nelle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.
3. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge 7/8/1990 n. 241, così come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, con esclusione delle norme di cui agli artt. da 7 a 13 in quanto non riferibili ai procedimenti tributari.
4. Il funzionario, quando non sussistono prove certe (anche se suscettibili di prova contraria) dell'inadempimento, può invitare il contribuente a fornire chiarimenti, adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento accertativo-sanzionatorio.
5. I controlli sono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla giunta comunale in sede di approvazione del piano esecutivo di gestione ovvero con delibera successiva nella quale, si dà atto che le risorse assegnate sono congrue rispetto agli obiettivi da raggiungere in relazione all'attività in argomento, nonché siano rispettate le scadenze previste dalla normativa di legge.
6. Ai fini del potenziamento dell'ufficio tributario del Comune e per incentivarne l'attività, la Giunta Comunale può attribuire compensi speciali al personale addetto all'ufficio medesimo, rapportati ai risultati raggiunti nell'esercizio dei programmi affidati, ovvero nella realizzazione di particolari programmi o progetti obiettivi, nonché all'ammontare dell'evasione recuperata.

Art. 10

Interrelazioni tra servizi e uffici comunali

1. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire, nel rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti, copie di atti, informazioni e dati richiesti dall'ufficio tributario nell'esercizio dell'attività di accertamento tributario. Dell'eventuale persistente

mancato adempimento il funzionario responsabile informa il competente responsabile del servizio, il quale adotta i necessari provvedimenti amministrativi.

2. In particolare, i soggetti, privati e pubblici, che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie, di certificati di abitabilità o agibilità, di autorizzazioni per l'occupazione di aree pubbliche o per l'installazione di mezzi pubblicitari e, comunque, di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione sistematica all'ufficio tributario, con modalità da concordare.

Art. 11

Rapporti con il contribuente

1. I rapporti tra contribuente e Comune sono improntati al principio di collaborazione e buona fede.
2. Il Comune assume idonee iniziative che consentono la completa ed agevole conoscenza delle disposizioni dallo stesso emanate in materia tributaria, anche attraverso la pubblicazione delle stesse nella rete informatica dell'ente.
3. Il Comune informa di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza, dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendo al contribuente di integrare o correggere gli atti prodotti.
4. Non sono irrogate sanzioni, né richiesti interessi moratori al contribuente qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti del Comune, anche se successivamente modificati dall'ente medesimo, o qualora il suo comportamento risulti conseguente a fatti direttamente imputabili all'ente stesso.
5. Non sono, comunque, irrogate sanzioni quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in mera violazione formale senza debito d'imposta. Vengono, comunque, considerate violazioni sostanziali l'omessa dichiarazione in quando preclude l'attività di liquidazione e/o accertamento nonché, per la stessa motivazione, la mancata presentazione dei libri contabili qualora questi costituiscano il presupposto per la quantificazione della base imponibile del calcolo dell'imposta dovuta.
6. Se non diversamente disposto, non può essere richiesta al contribuente la presentazione di documentazione già in possesso degli uffici del Comune.
7. Fermo restando le competenze attribuite alla figura del "Garante del contribuente" istituita a livello regionale dallo Statuto del contribuente (art. 13 della Legge 212/2000) in materia tributaria, per le altre entrate comunali le funzioni proprie del garante sono assunte dal "Difensore Civico".

Art. 12
Attività di liquidazione delle entrate patrimoniali

1. L'attività di liquidazione delle entrate patrimoniali dovrà svolgersi da parte del comune nella piena osservanza dei principi di semplificazione, pubblicità e trasparenza per il cittadino.
2. Il coordinamento delle attività di rilevazione è di competenza del responsabile della singola entrata pur quando sia impiegato personale dipendente da uffici o servizi diversi da quello cui è preposto il responsabile.
3. Per le entrate tributarie per le quali sia previsto per legge il provvedimento di liquidazione questo dovrà avere la forma scritta, con l'indicazione dei presupposti di fatto e le ragioni giuridiche utili al destinatario al fine dell'esatta individuazione del debito con comunicazione dell'atto a mezzo del messo comunale o di raccomandata postale con avviso di ricevimento.
4. Per le entrate patrimoniali sarà cura del comune indicare i termini e le modalità degli adempimenti specificandole negli appositi regolamenti

Art. 13
Attività di accertamento e rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali

1. L'attività di accertamento e di rettifica delle entrate tributarie è svolta dal Comune, a mezzo dei funzionari all'uopo incaricati, nel rispetto dei termini di decadenza o di prescrizione indicati nelle norme che disciplinano i singoli tributi. Deve essere notificato al contribuente apposito atto nel quale debbono essere chiaramente indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che li hanno determinati, il periodo di riferimento, l'aliquota applicata, l'importo dovuto, il termine e le modalità per il pagamento, il termine e l'autorità per l'eventuale impugnativa.
2. La richiesta al cittadino di importi di natura non tributaria, per i quali a seguito dell'attività di controllo di cui all'art. 9 risulta che è stato omesso totalmente o parzialmente il pagamento, deve avvenire mediante notifica di apposito atto nel quale debbono chiaramente essere indicati tutti gli elementi utili per l'esatta individuazione del debito, il periodo di riferimento, le modalità ed il termine per il versamento.
3. L'atto di accertamento di cui ai commi precedenti deve essere comunicato al contribuente mediante notifica a mezzo del messo comunale o di raccomandata postale con avviso di ricevimento.
4. Le attività di accertamento e di recupero delle somme dovute, sia di natura tributaria che patrimoniale, nel caso di affidamento in concessione a terzi del servizio, sono svolte dal concessionario con le modalità indicate nel disciplinare che regola i rapporti tra Comune e tale soggetto.

TITOLO III

ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE E RIMBORSI

Art. 14 ***Forme di riscossione***

1. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate avviene attraverso la procedura prevista dai decreti legislativi n. 46/99 e n. 326/99 o dalla procedura di cui alla legge n. 639/1910.
2. Le disposizioni contenute nei regolamenti che disciplinano le singole entrate debbono prevedere la possibilità per i contribuenti e gli utenti di eseguire i versamenti con modalità e forme ispirate al principio della comodità e della economicità della riscossione quali il versamento diretto, il versamento tramite conto corrente postale e, se attivi, con accrediti elettronici o altre forme previste da specifiche disposizioni delle normative di settore.
3. Per le entrate patrimoniali resta ferma la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario.
4. I ruoli predisposti nelle forme previste dalle disposizioni di legge, debbono essere vidimati per l'esecutività dal responsabile della specifica entrata.
5. Chi appone il visto di esecutorietà provvede anche, nel rispetto dei termini di legge, a consegnare i relativi ruoli direttamente al concessionario del servizio della riscossione, compilando e sottoscrivendo, l'apposito atto di consegna.

Art. 15 ***Sospensione e dilazione del versamento***

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o da particolari situazioni di disagio economico e individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima.
2. Il Sindaco può eccezionalmente consentire, su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico e se trattasi di tributi arretrati, il pagamento dei medesimi in rate mensili, di pari importo, fino ad un massimo di 12, previa applicazione, a partire dalla seconda rata, degli interessi legali. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.
3. Spetta al Sindaco ridurre, anche fino a due, le rate bimestrali dei ruoli di riscossione di cui all'articolo 72, comma 3, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

4. Il Comune può autonomamente stabilire i termini entro i quali devono essere effettuati i versamenti dei singoli tributi.

Art. 16 ***Rimborsi***

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, intendendosi come tale, in quest'ultimo caso, il giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo.
2. Il termine di cui al comma 1, qualora il rimborso sia conseguente all'esercizio del potere di autotutela nei casi di cui all'articolo 30, comma 4, decorre dalla data di notificazione del provvedimento di annullamento e fino a prescrizione decennale.
3. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
4. Il funzionario responsabile, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica, anche mediante raccomandata con r.r., il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego. La mancata notificazione del provvedimento entro il termine suddetto equivale a rifiuto tacito della restituzione.
5. Sugli importi dovuti per rimborsi sono riconosciuti gli interessi al tasso previsto dall'art. 18 del presente regolamento.

Art. 17 ***Limiti di esenzioni per versamenti e rimborsi***

1. Non si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi a ciascuna entrata comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi, qualora l'ammontare dovuto, per ciascuna tipologia di credito, con riferimento ad ogni anno solare, non superi l'importo fissato in € 16,53. La presente disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti la medesima entrata.
2. Il suddetto limite viene ridotto a € 12,00 per la tassa asporto rifiuti solidi urbani (TARSU), la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche temporanea (T.O.S.A.P.) e la tassa asporto rifiuti solidi urbani giornaliera (TARSUG).
3. Non si procede al rimborso d'importi pari o inferiore agli importi indicati ai comma 1 e 2 comprensivi degli interessi.
4. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi

di accertamento o alla riscossione anche coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso.

Art. 18

Misura degli interessi per riscossioni e rimborsi

1. La misura degli interessi per le riscossioni ed i rimborsi dei tributi e delle imposte comunali è dovuta nella stessa misura prevista in relazione alle imposte erariali, per i periodi di imposta e per i rapporti tributari precedenti a quelli in corso alla data di entrata in vigore della legge 13 maggio 1999 n. 133 (18.05.1999) e precisamente:
nella misura del 4,5% semestrale a decorrere dall'1.1.1988 e fino al 31.12.1993;
nella misura del 3% semestrale a decorrere dall'1.1.1994 e fino al 31.12.1996;
nella misura del 2,5% semestrale a decorrere dall'1.1.1997 e fino al 31.12.1999.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 esplicano il loro effetto, sia con riferimento agli avvisi di liquidazione/accertamento od altro provvedimento, sia ai provvedimenti di rimborso emessi successivamente al 31.12.1999.
3. A decorrere dall'1.1.2000 la misura degli interessi di cui al comma 1 è stabilita con riferimento all'articolo 1284 del codice civile.

TITOLO IV

COMPENSAZIONE TRA CREDITI E DEBITI TRIBUTARI

Art. 19 ***Oggetto***

1. E' ammessa la compensazione nell'ambito dei tributi locali, a decorrere dal 1° gennaio 2002 e secondo le disposizioni del presente titolo.

Art. 20 ***Compensazione verticale***

1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del tributo medesimo relative all'anno in corso od a quelli precedenti, senza interessi, e purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
2. Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al precedente comma 1 deve presentare, a pena di inammissibilità, entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza del pagamento, una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:
generalità e codice fiscale del contribuente,
il tributo dovuto al lordo della compensazione,
l'esposizione delle eccedenze di versamento che si intendono compensare distinte per anno d'imposta,
l'attestazione di non aver chiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza e portate in compensazione.
3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere portata in compensazione per i versamenti successivi, ovvero può essere chiesto il rimborso. Tale opzione dovrà essere indicata nella dichiarazione di cui al comma 2, fermo restando che la stessa non equivale ad istanza di rimborso che dovrà essere presentata separatamente. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato con riferimento alla data di prima applicazione della compensazione.
4. La compensazione non è ammessa nelle ipotesi di tributi riscossi tramite ruolo ovvero di tributi riscossi da ditta appaltante.

Art. 21 ***Compensazione orizzontale***

1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento relative ad altri tributi locali, del medesimo anno o di anni precedenti, senza interessi e purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
2. Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al precedente comma 1 deve presentare, a pena di inammissibilità, entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza del pagamento, una dichiarazione contenente almeno gli stessi elementi indicati al comma 2 dell'articolo precedente.

3. Quanto indicato al comma 3 e 4 del precedente articolo vale anche per la compensazione orizzontale.

Art.22
Funzionario Responsabile

1. Il funzionario responsabile al quale inviare le dichiarazioni di compensazione è quello responsabile del tributo sul quale viene effettuata la compensazione.
2. In caso di invio ad Ufficio o Organo incompetente, la documentazione deve essere inviata dall'organo ricevente al funzionario responsabile individuato nel comma precedente.

TITOLO V DIRITTO DI INTERPELLO

Art.23 ***Presentazione dell'istanza***

1. Il contribuente può interpellare l'amministrazione comunale per iscritto per ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e personali relativamente a:

a) l'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni e la corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, ove ricorrano condizioni di obiettiva incertezza e non siano comunque attivabili le procedure di cui all'articolo 31-ter del *decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600*, introdotto dall'articolo 1 del *decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147* e di cui all'articolo 2 del medesimo *decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147*;

b) la sussistenza delle condizioni e la valutazione della idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge per l'adozione di specifici regimi fiscali nei casi espressamente previsti;

c) l'applicazione della disciplina sull'abuso del diritto ad una specifica fattispecie.

2. Il contribuente interpella l'amministrazione finanziaria per la disapplicazione di norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta, o altre posizioni soggettive del soggetto passivo altrimenti ammesse dall'ordinamento tributario, fornendo la dimostrazione che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non possono verificarsi. Nei casi in cui non sia stata resa risposta favorevole, resta comunque ferma la possibilità per il contribuente di fornire la dimostrazione di cui al periodo precedente anche ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa.

3. L'amministrazione risponde alle istanze di cui alla lettera a) del comma 1 nel termine di novanta giorni e a quelle di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma 1 ed a quelle di cui al comma 2 nel termine di centoventi giorni. La risposta, scritta e motivata, vincola ogni organo della amministrazione con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente. Quando la risposta non è comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione, da parte dell'amministrazione, della soluzione prospettata dal contribuente. Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difformi dalla risposta, espressa o tacita, sono nulli. Tale efficacia si estende ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.

4. Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando l'amministrazione ha compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente mediante atti pubblicati ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della legge 212 del 27 luglio 2000.

5. La presentazione delle istanze di cui ai commi 1 e 2 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

6. L'amministrazione provvede alla pubblicazione mediante la forma di circolare o di risoluzione delle risposte rese nei casi in cui un numero elevato di contribuenti abbia presentato istanze aventi ad oggetto la stessa questione o questioni analoghe fra loro, nei casi in cui il parere sia reso in relazione a norme di recente approvazione o per le quali non siano stati resi chiarimenti ufficiali, nei casi in cui siano segnalati comportamenti non uniformi da parte degli uffici, nonché in ogni altro caso in cui ritenga di interesse generale il chiarimento fornito. Resta ferma, in ogni caso, la comunicazione della risposta ai singoli istanti.».

Art. 24

Legittimazione e presupposti

1. Possono presentare istanza di interpello, ai sensi dell'articolo 11 della *legge 27 luglio 2000, n. 212*, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, i contribuenti, anche non residenti, e i soggetti che in base alla legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dei contribuenti o sono tenuti insieme con questi o in loro luogo all'adempimento di obbligazioni tributarie.

2. L'istanza di cui al comma 1 deve essere presentata prima della scadenza dei termini previsti dalla legge per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima senza che, a tali fini, assumano valenza i termini concessi all'amministrazione per rendere la propria risposta.

Art. 25

Contenuto delle istanze

1. L'istanza deve espressamente fare riferimento alle disposizioni che disciplinano il diritto di interpello e deve contenere:

a) i dati identificativi dell'istante ed eventualmente del suo legale rappresentante, compreso il codice fiscale;

b) l'indicazione del tipo di istanza fra quelle di cui alle diverse lettere del comma 1 e al comma 2, dell'articolo 11, della *legge 27 luglio 2000, n. 212*, recante lo Statuto dei diritti del contribuente;

c) la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie;

d) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione;

e) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;

f) l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'amministrazione e deve essere comunicata la risposta;

g) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale incaricato ai sensi dell'articolo 63 del *decreto*

del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In questo ultimo caso, se la procura non è contenuta in calce o a margine dell'atto, essa deve essere allegata allo stesso.

2. All'istanza di interpello è allegata copia della documentazione, non in possesso dell'amministrazione procedente o di altre amministrazioni pubbliche indicate dall'istante, rilevante ai fini della risposta. Nei casi in cui la risposta presupponga accertamenti di natura tecnica, non di competenza dell'amministrazione procedente, alle istanze devono essere allegati altresì i pareri resi dall'ufficio competente.

3. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere b), d), e), f) e g) del comma 1, l'amministrazione invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini per la risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.

Art. 26

Istruttoria dell'interpello

1. Quando non è possibile fornire risposta sulla base dei documenti allegati, l'amministrazione chiede, una sola volta, all'istante di integrare la documentazione presentata. In tal caso il parere è reso, per gli interpelli di cui all'articolo 11 della *legge 27 luglio 2000, n. 212*, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione integrativa.

1. La mancata presentazione della documentazione richiesta ai sensi del comma 1 entro il termine di un anno comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge

Art. 26 bis

Inammissibilità delle istanze

1. Le istanze di cui di cui all'art. 24 sono inammissibili se:

- a) sono prive dei requisiti di cui alle lettere a) e c) dell'art. 25 comma 1;
- b) non sono presentate preventivamente ai sensi dell'art. 24, comma 2;
- c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della *legge 27 luglio 2000, n. 212*, recante lo Statuto dei diritti del contribuente;
- d) hanno ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
- e) vertono su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza;
- f) il contribuente, invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 3 dell'art. 25, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

Art. 27

Coordinamento con l'attività di accertamento e contenzioso

1. Le risposte alle istanze di interpello di cui all'articolo 11 della *legge 27 luglio 2000, n. 212*, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, non sono impugnabili, salvo le risposte alle istanze presentate ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 11, avverso le quali può essere proposto ricorso unitamente all'atto impositivo.

2. Se è stata fornita risposta alle istanze di cui all'articolo 11, *comma 2*, della *legge 27 luglio 2000, n. 212*, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, al di fuori dei casi di cui all'articolo 5, senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice, l'atto di accertamento avente ad oggetto deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta, o altre posizioni soggettive del soggetto passivo è preceduto, a pena di nullità, dalla notifica di una richiesta di chiarimenti da fornire entro il termine di sessanta giorni. La richiesta di chiarimenti è notificata dall'amministrazione ai sensi dell'articolo 60 del *decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600*, e successive modificazioni, entro il termine di decadenza previsto per la notificazione dell'atto impositivo. Tra la data di ricevimento dei chiarimenti, ovvero di inutile decorso del termine assegnato al contribuente per rispondere alla richiesta, e quella di decadenza dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrono non meno di sessanta giorni. In difetto, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato, in deroga a quello ordinario, fino a concorrenza dei sessanta giorni. L'atto impositivo è specificamente motivato, a pena di nullità, anche in relazione ai chiarimenti forniti dal contribuente nel termine di cui al periodo precedente.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 32, *quarto comma*, del *decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600* e all'articolo 52, *quinto comma*, del *decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633* non si applicano a dati, notizie, atti, registri o documenti richiesti dall'amministrazione nel corso dell'istruttoria delle istanze di interpello.

TITOLO VI
SANZIONI - CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATIVI

Art. 28
Sanzioni

1. Le sanzioni relative a entrate tributarie, previste dai Decreti Legislativi n. 471 - 472 e 473 del 23 dicembre 1997, sono graduate con delibera adottata dal Comune ai fini dell'individuazione dei criteri da seguire nell'attività di controllo, sulla base dei limiti minimi e massimi previsti nei regolamenti che disciplinano le singole entrate. In assenza del provvedimento deliberativo si applicheranno le aliquote minime previste dai suddetti decreti legislativi.
2. Quando gli errori relativi ai presupposti di applicazione di un'entrata tributaria risultano commessi dal contribuente per effetto di precedenti errori di verifica compiuta autonomamente dall'amministrazione, il funzionario non procede all'irrogazione delle sanzioni derivanti dall'accertamento del maggior tributo dovuto.
3. Le sanzioni relative alle entrate non tributarie sono previste nei regolamenti di ogni singola entrata.
4. Le sanzioni sono irrogate con provvedimento del funzionario o del responsabile del servizio di cui all'art.8 del presente regolamento.

Art. 29
Contenzioso giudiziario

1. Ai fini di una più efficace ed incisiva azione difensiva del proprio operato nel campo tributario, il Comune può promuovere con altri Comuni, mediante una struttura prevista nella disciplina delle autonomie locali, la gestione associata del contenzioso tributario alla quale attribuire l'organizzazione dell'attività processuale.
2. Il Sindaco, previa autorizzazione della Giunta Comunale, può costituirsi in giudizio anche a mezzo del suo delegato e, su indicazione del funzionario responsabile, compiere ogni atto dovuto a tutela degli interessi del Comune.
3. Ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 546/92, per le controversie di importo inferiore a 3.000,00, il funzionario responsabile o il concessionario ex art. 52, comma 5, lett. b), del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446, può essere abilitato a rappresentare l'ente ed a stare in giudizio senza difensore. Nelle controversie d'importo superiore al limite predetto, la difesa in giudizio può essere affidata a professionista esterno. Gli stessi criteri valgono per la gestione associata del contenzioso.
4. Ai fini dello svolgimento dell'attività in giudizio in materia di entrate patrimoniali il Comune o il concessionario ex art. 52 debbono farsi assistere da un professionista abilitato.

Art. 30
Autotutela

1. Il Comune con provvedimento del funzionario responsabile del servizio al quale compete la gestione dell'entrata, o i soggetti di cui all'art.52, comma 5, lett. b) D.Lgs. 446/97, può annullare totalmente o parzialmente l'atto ritenuto illegittimo nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.
2. In pendenza di giudizio l'annullamento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:
 - a) grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione;
 - b) valore della lite;
 - c) costo della difesa;
 - d) costo derivante da inutili carichi di lavoro.
3. In ogni caso anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile procede all'annullamento del medesimo nei casi di palese illegittimità dell'atto e in particolare nelle ipotesi di:
 - a) doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
 - b) errore di persona o di soggetto passivo;
 - c) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - d) errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta;
 - e) evidente errore logico;
 - f) errore sul presupposto del tributo;
 - g) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di scadenza;
 - h) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi.
4. Il provvedimento di annullamento o di revoca deve essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell'atto.

Art. 31
Accertamento con adesione

1. Al fine di instaurare un rapporto con il contribuente, improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflativo del contenzioso, è introdotto nell'ordinamento comunale l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in quanto compatibili, e disciplinato da apposito regolamento.
2. L'accertamento con adesione si sostanzia come istituto per la composizione della pretesa tributaria del Comune in contraddittorio con il contribuente, estrinsecandosi come espressione di una mera collaborazione nella formazione di giudizi sugli elementi di fatto e sui presupposti dell'obbligazione tributaria.

TITOLO VII
NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 32
Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. E' abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente regolamento.
3. Il presente regolamento con le modifiche apportate dall'atto di consiglio comunale n. 08 del 26/04/2016 entra in vigore il 1° gennaio 2016.

**COMUNE DI FIESSO UMBERTIANO
(PROVINCIA DI ROVIGO)**

Istanza di interpello

Il/la sottoscritto/a

cognome: _____, nome: _____,

nato/a il _____ a _____,

C.F. _____, residente in _____,

via _____, n. _____,

in proprio

in qualità di legale rappresentante della ditta:

ragione sociale:

con sede in _____, via _____,

C.F.: _____,

PRESENTA

ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera ___ della Legge n. 212/2000 e dell'art.

_____ del Regolamento generale delle entrate tributarie comunali,

la seguente istanza di **interpello**:

Tributo: _____

Esposizione del caso concreto e personale:

Disposizioni normative e regolamentari oggetto dell'interpello:

Quesito:

Soluzione prospettata dal contribuente:

Recapito cui fornire la risposta:

Lo scrivente dichiara di essere consapevole che la presentazione della presente istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria e non comporta interruzione o sospensione dei termini di decadenza e di rescrizione. Dichiara inoltre di essere edotto circa la disciplina vigente in codesto Comune in materia di interpello ai sensi degli articoli da 23 a 27 del Regolamento generale delle entrate tributarie.

_____, li _____

FIRMA
